

TRIBUNALE DI VICENZA

Prima Sezione

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Giuseppe Limitone Presidente rel.

dr. Fabio D'Amore Giudice

dr. Giovanni Genovese Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. **1732/2025**, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

con l'avv. Giancarlo Antuzzi di Vicenza;

nei confronti di

Banca Popolare di Vicenza spa in LCA, in persona dei
Commissari Liquidatori

con l'avv. Marta Dalla Paola di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'opposizione allo stato passivo riguarda principalmente la richiesta di accertamento e dichiarazione giudiziale delle conseguenze della nullità di un'operazione di acquisto di 100.000 azioni (per € 6.262.000,00) della Banca Popolare di Vicenza (BPV) ideata e proposta alla signora [REDACTED] ed al signor [REDACTED] da due dirigenti di BPV nel 2011 e interamente finanziata, per € 6.500.000,00, dalla stessa Banca in spregio alla norma di cui all'art. 2358 c.c. e le ulteriori conseguenze risarcitorie di tale nullità (art. 1338 c.c.); ha inoltre per oggetto la sorte dei crediti erogati da BPV per

finanziare la sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, crediti per l'importo capitale di 4.800.000,00, operazioni per le quali l'equivalente credito risarcitorio è stato già ammesso al passivo della LCA, sia pure nella misura ridotta di € 3.701.956,00, dei quali è stata anche chiesta la dichiarazione di inesigibilità e/o la compensazione.

Con ricorso ex art. 86, co. 5, T.U.B. del 3 ottobre 2017 (doc. 1) [redacted] e [redacted] hanno richiesto alla LCA Banca Polare di Vicenza il riconoscimento di un credito di € 9.920.312,50 oltre interessi e oneri maturati e maturandi dalla concessione dei singoli affidamenti a titolo di restituzione/risarcimento danni (per capitale e interessi alla data del promovimento della prima azione giudiziale poi interrottasi) in relazione a (i) una operazione di acquisto titoli eseguita nel 2011 per € 6.262.000,00 e (ii) la sottoscrizione di due aumenti di capitale ed obbligazioni convertibili eseguite nel 2013 per n. 5.064 azioni BPV (per € 316.500,00) ed € 316.500,00 di obbligazioni convertibili (complessivi € 633.000,00) e nel 2014 per n. 48.597 azioni BPV (per € 3.037.312,00), operazioni tutte ideate e proposte agli oppositori dalla BPV nelle persone del Vicedirettore Generale (dott. Giustini) e del Capo Area di Vicenza (dott. Giacon), e finanziate dalla stessa banca a mezzo di concessione di fidi a revoca.

In relazione a tali operazioni, gli oppositori affermavano la (i) nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., e conseguente illiceità causale, (ii) l'annullabilità per dolo determinante, con riferimento agli aumenti di capitale; (iii) l'inadempimento della Banca per violazione: (a) dell'art. 1176 c.c.; (b) degli artt.

1175, 1337, 1375 e 1710 c.c.; (c) dell'art. 94 comma 2 TUF; (d) del Regolamento Intermediari.

Chiedevano altresì di accertare e dichiarare che BPV non ha diritto né titolo a richiedere la restituzione dei finanziamenti di complessivi € 11.300.000,00 (comprensivi di interessi fino alla data dell'assoggettamento della Banca alla LCA) erogati ed utilizzati dai signori [REDACTED] e [REDACTED] per l'acquisto di azioni BPV e la sottoscrizione degli aumenti di capitale e dei prestiti obbligazionari BPV del 2013 e 2014 e in ogni caso di accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione con i debiti per i finanziamenti ricevuti da BPV.

Con comunicazione del 25.3.2025 la Liquidatela ha informato gli odierni ricorrenti dell'avvenuto deposito (20 marzo 2025) dello stato passivo nella cancelleria del Tribunale di Vicenza e del provvedimento assunto in relazione alla loro posizione creditoria: *"ammesso in chirografo per € 3.701.956,50; escluso per € 6.218.356,00 (...)"* *"In considerazione dell'accertamento da parte delle Autorità di Vigilanza di violazioni delle norme del TUF, il credito risarcitorio è ammesso in via chirografaria limitatamente all'investimento effettuato per la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati negli anni 2013 e 2014 o per l'acquisto delle azioni direttamente dalla ex BPVI nel triennio 2013/2015. Per l'investimento relativo alle restanti azioni, la domanda risarcitoria è esclusa per **carenza della prova del fatto lamentato e/o per prescrizione del relativo diritto**.* Resta salvo in ogni caso il diritto dell'azionista di partecipare al riparto dell'eventuale patrimonio che dovesse residuare a seguito della completa soddisfazione degli altri creditori della procedura. Si precisa altresì che sono da intendersi ammessi anche gli importi

per eventuali spese - ove documentate in fase di domanda di insinuazione e qualora opponibili alla procedura ai sensi delle normative applicabili - e gli eventuali importi relativi ad interessi, se richiesti e dovuti ai sensi della normativa vigente, sino alla data di avvio della liquidazione (quantificati o meno nella domanda di insinuazione), che i Commissari quantificheranno in via definitiva nel caso in cui si proceda ad un effettivo riparto". In sostanza, la Liquidatela riconosceva soltanto il credito restitutorio/risarcitorio conseguente all'invalidità delle operazioni di sottoscrizione degli aumenti di capitale 2013 e 2014, mentre non ha ammesso quello collegato all'acquisto di 100.000 azioni effettuato nel 2011 e non si è pronunciata sulle richieste di dichiarazione di inesigibilità dei crediti da finanziamento e di compensazione con i debiti da finanziamento.

I ricorrenti insistono perciò per ottenere l'accertamento di inefficacia genetica del contratto complesso di compravendita finanziata dei titoli e di compensazione tra danni e finanziamenti illeciti, oltre all'accertamento e dichiarazione di compensazione dei crediti già ammessi al passivo con i corrispondenti finanziamenti erogati dalla Banca, accertamento e dichiarazione ritenuti di piena competenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 83 T.U.B.

A tal fine esponevano:

Verso la fine del 2011 il dr. Emanuele Giustini (in allora Vice Direttore Generale di BPV) ed il sig. Roberto Giacon (Capo Area BPV) proposero ai signori [REDACTED] e [REDACTED] di divenire soci della Banca tramite l'acquisto di un ingente pacchetto di azioni al prezzo di € 62,62 ciascuna; per superare ogni obiezione precisarono che la Banca aveva deciso di

finanziare l'acquisto delle azioni alle migliori condizioni possibili, e che comunque avrebbero potuto in ogni momento rivendere le azioni della Banca sul mercato secondario.

I signori [redacted] e [redacted] diedero il proprio assenso e quindi: (i) in data 01.12.2011, fecero richiesta di concessione di un affidamento di € 6.500.000,00 e (ii) in data 16.12.2011, fecero domanda di acquisto di 100.000 azioni BPV e (iii) in data 20.12.2011, accesero un nuovo conto corrente dedicato esclusivamente a questa operazione, il n. 1057-0855042, e (iv) in data 23.12.2011, BPV concesse un affidamento a revoca di € 6.500.000,00 utilizzabile sul c/c 0855042 ("Conto Dedicato") e, (v) in data il 30.12.2011, acquistarono n. 100.000 azioni al prezzo di € 12.524.000,00 che vennero caricate sul conto titoli n. 10 002216266, anch'esso appositamente accesso e cointestato a [redacted] e [redacted]

In conseguenza della nullità dei contratti collegati (operazione baciata) questi ultimi affermavano la nullità dell'acquisto dei titoli e inoltre che il finanziamento doveva considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza: 1. che non era sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo ai clienti; 2. che le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dai correntisti, erano rimaste nella titolarità della banca; 3) che solo in senso *atecnico* si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità (cfr. App. Venezia n. 1922 del 3.10.2023 e App. Venezia n. 58 del 10.1.2024), con le conseguenze risarcitorie della violazione dell'art. 1338 c.c.

Per le operazioni di sottoscrizione degli aumenti di capitale, la LCA ha ammesso al passivo il credito risarcitorio dei signori [redacted] e [redacted] nella misura ridotta di € 3.701.956,50 senza pronunciarsi sulla richiesta di compensazione o comunque di inesigibilità dei crediti di BPV per la restituzione dei finanziamenti.

Secondo gli opposenti, per ogni ipotesi diversa dalla nullità, tali crediti risarcitori andavano posti in compensazione ex art. 1263 c.c. con le opposte posizioni debitorie relative ai rapporti di finanziamento; compensazione non impedita dall'art. 83 n. 3-bis del T.U.B. (che dispone che in deroga all'art. 155, co. 1, CCII, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati valere da una delle parti prima che sia disposta la LCA) perché gli odierni ricorrenti avevano fatto valere tutte le proprie ragioni, poi sintetizzate nel ricorso ex art. 86, V comma, T.U.B., nei confronti della Banca Popolare di Vicenza a mezzo del promuovimento del procedimento giudiziario radicato nel 2016 (poi interrotto ed estinto) avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, R.G. n. 7122/2016 (come infatti risultava dai documenti da 17 a 22.

Concludevano quindi chiedendo di accertare, e dichiarare, in parziale modifica dello stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. quanto segue: 1) in via principale accertare e dichiarare che il contratto complesso di acquisto di azioni finanziato da BPV di seguito descritto è nullo ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., per contrarietà a norme imperative: acquisto di n. 100.000 azioni finanziato con affidamento di € 6.500.000,00 sul c/c n. 1057-0855042 del 30 dicembre 2011, caricate sul conto titoli n. 10-

002216266; 2) accertare e dichiarare che, travolto l'acquisto delle azioni, il finanziamento deve considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza: a) che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo ai ricorrenti; b) che le azioni e obbligazioni apparentemente acquistate dal correntista sono in realtà rimaste nella titolarità della banca; 3) in via subordinata rispetto alle richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2), accertare, dichiarare e riconoscere gli obblighi di reciproche restituzioni ex art. 2033 c.c. e ammettere al passivo il credito da restituzione della somma di € 6.500.000,00, incrementata degli interessi dal 2011 alla data di assoggettamento di BPV alla liquidazione Coatta Amministrativa allo stesso tasso applicato da BPV al finanziamento erogato, e dichiarare e disporre la compensazione di tale credito con il debito conseguente al finanziamento erogato da BPV, prendendo atto che i signori [REDACTED] ed [REDACTED] offrono a borsa aperta la restituzione delle azioni oggetto dei predetti contratti complessi; 4) riconoscere che BPV LCA è tenuta al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c. da quantificare in via equitativa per gli anni trascorsi dal 2011 alla dichiarazione di Liquidazione Coatta Amministrativa, nella misura del 10% - 15% del finanziamento di 6.500.000,00 congelato nei titoli BPV e quindi ammettere al passivo la somma di € 975.000,00 o, in misura più prudenziale, € 650.000,00; 5) in via di ulteriore subordine accertare che la Banca è stata inadempiente al contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione e dei servizi e attività di investimento n. 10-002216266 in essere con i signori [REDACTED] ed [REDACTED] e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni,

anche ai sensi dell'art. 1710 c.c., ed all'art. 1337 c.c. (con riferimento al contratto complesso) quantificati nella somma di € 6.500.000,00 incrementata degli interessi dal 2011 alla data di assoggettamento di BPV alla liquidazione Coatta Amministrativa allo stesso tasso applicato da BPV al finanziamento erogato; 6) con riferimento al credito risarcitorio di 3.701.956,50 relativo alle operazioni di sottoscrizione agli aumenti di capitale 2023 e 2024, già ammesso al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa della BPV, accertare e dichiarare la compensazione di tale credito risarcitorio incrementato degli interessi maturati e *maturandi* con il credito, per i correlati finanziamenti erogati dalla Banca per capitali 4.800.000,00; 7) in ogni caso accertare e dichiarare che BPV non ha diritto né titolo a richiedere la restituzione dei finanziamenti di complessivi € 11.300.000,00 erogati ed utilizzati dagli odierni ricorrenti per l'acquisto di azioni BPV e la sottoscrizione degli aumenti di capitale e dei prestiti obbligazionari BPV del 2013 e 2014; 8) Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva la LCA eccependo *in primis* la tardività dell'opposizione, in quanto ai sensi dell'art. 87 TUB, avrebbe dovuto essere proposta entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 86 TUB; nel caso di specie, il termine scadeva il 9 aprile 2025 (ossia 15 gg. dal 25 marzo 2025), ma il procedimento risulta iscritto a ruolo il 10 aprile 2025, con conseguente sua tardività.

Nel merito, la LCA esponeva: "gli opposenti hanno presentato congiuntamente *domanda di insinuazione* al passivo per un *petitum* complessivo pari ad euro 9.920.312,50; la domanda di insinuazione, tuttavia, contestava acquisti in azioni riferibili unicamente alla

posizione azionaria a libro soci della signora [REDACTED] le operazioni di acquisto di azioni riferibili al signor [REDACTED] [REDACTED] invece, risultavano tutte oggetto di ulteriore e separata domanda di insinuazione pervenuta a firma del solo Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - istruita ed analizzata quindi separatamente dai Commissari - avverso la quale il ricorrente ha infatti presentato diversa e separata opposizione. Pertanto, l'intestazione anagrafica del provvedimento di cui all'Allegato 1 - oggetto di contestazione attraverso il presente giudizio in opposizione - è correttamente riferita alla sola Signora [REDACTED] [REDACTED] in relazione alla propria personale posizione azionaria; sull'assunto che gli azionisti - a fronte della sola titolarità delle azioni - non avrebbero potuto presentare domanda di insinuazione, bensì unicamente partecipare all'eventuale riparto finale in caso di eccedenze, i Commissari hanno valutato di esaminare ai fini del passivo l'eventuale danno legato all'acquisto delle azioni che fosse riconducibile a *misselling* della ex BPVI *in bonis*, per gli acquisti intermediati dalla stessa; per quanto riguarda i criteri utilizzati per l'istruttoria, ai fini di assicurare la parità di trattamento, come riportato in sintesi nella *Relazione di deposito*, si precisa che nell'analisi delle domande di insinuazione che lamentavano un danno asseritamente patito da azionisti: considerato il *trend* crescente del prezzo delle azioni, nella determinazione delle somme rimaste investite in azioni, in caso di pluralità di acquisti e cessioni, per quantificare il valore del residuo portafoglio dell'istante è stato applicato il criterio FIFO ("*first in first out*" in base al quale l'ultima vendita del periodo viene portata a deconto del primo acquisto effettuato) in

modo tale da considerare nel residuo portafoglio dell'istante gli acquisti effettuati a prezzi maggiori; ai fini della prova del danno da *misselling*: sono stati considerati unicamente gli acquisti a titolo oneroso per i quali la ex BPVI avesse svolto attività di intermediazione; si è tenuto conto, tra l'altro, del periodo di sottoscrizione delle azioni, considerando gli acquisti avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 marzo 2015 - ivi incluse le sottoscrizioni degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 - come conseguenti ad eventi di "*misselling*", senza ulteriore onere probatorio a carico del richiedente - e ciò in considerazione del già avvenuto accertamento da parte delle Autorità di Vigilanza di violazioni delle norme del TUF a carico della ex BPVI *in bonis*, euro 316.500 per la sottoscrizione dell'AUCAP 2013, euro 3.037.312,50 per la sottoscrizione dell'AUCAP 2014 e *iii.* euro 348.144,00 per la conversione del POC 2013/2018 (quest'ultimo è il valore riportato a Libro soci, anziché euro 316.500,00 indicato dalla *ricorrente*. Per tale motivo, l'importo escluso per l'operazione del 2011 è inferiore per euro 31.644,00 al corrispondente valore a Libro soci); per quanto attiene invece le sottoscrizioni o gli acquisti anteriori al 2013 - in assenza di sanzioni che comprovassero una condotta di *misselling* della ex Banca *in bonis* - e non prescritti, si è valutata la domanda di risarcimento danno considerando a carico dell'istante l'onere della prova in merito all'asserita violazione della normativa MIFID in occasione di quegli specifici acquisti. Come si evince dal provvedimento decisorio inviato alla ricorrente dopo il Deposito - nonché dalla sintesi della relativa posizione azionaria esaminata, che si allega in copia per completezza sub *Allegato 2* - il credito risarcitorio ritenuto

ammissibile per la signora [REDACTED] [REDACTED] in via chirografaria, in base alle suddette linee guida, ammonta - sempre nel limite del *petitum* complessivo oggetto della domanda e come da controvalore Fifo risultante a libro soci, ad euro 3.701.956,50, così calcolato: - euro 316.500 per la sottoscrizione dell'AUCAP 2013; - euro 3.037.312,50 per la sottoscrizione dell'AUCAP 2014; - euro 348.144,00 per la conversione del POC 2013/2018 (quest'ultimo è il valore riportato a Libro soci, anziché euro 316.500,00 indicato dalla *ricorrente*. Per tale motivo, l'importo escluso per l'operazione del 2011 è inferiore per euro 31.644,00 al corrispondente valore a Libro soci); per quanto attiene invece le sottoscrizioni o gli acquisti anteriori al 2013 - in assenza di sanzioni che comprovassero una condotta di *misselling* della ex Banca in bonis - e non prescritti, si è valutata la domanda di risarcimento danno considerando a carico dell'istante l'onere della prova in merito all'asserita violazione della normativa MIFID in occasione di quegli specifici acquisti: analizzando in primis i questionari Mifid dell'epoca dell'acquisto controverso (qualora forniti), per verificare il profilo di adeguatezza e la compatibilità dello stesso con un acquisto di azioni; nonché in caso di profili Mifid D - quindi con elevata propensione al rischio, compatibile con gli acquisti di azioni - verificando l'eventuale presenza nella domanda di insinuazione di esplicita contestazione circa la compilazione del questionario stesso. Quanto alle richieste i) di dichiarare che "il contratto complesso di acquisto di azioni finanziato da BPV di seguito descritto è nullo ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c., per contrarietà a norme imperative: - acquisto di n. 100.000 azioni finanziato con affidamento di € 6.500.000,00 sul c/c n. 1057-0855042 del 30

dicembre 2011, caricate sul conto titoli n. 10-002216266"; ii) "in ogni caso accertare e dichiarare che BPV non ha diritto né titolo a richiedere la restituzione dei finanziamenti di complessivi € 11.300.000,00 erogati ed utilizzati dagli odierni ricorrenti per l'acquisto di azioni BPV e la sottoscrizione degli aumenti di capitale e dei prestiti obbligazionari BPV del 2013 e 2014" esse risultano inammissibili in quanto ultronee, non potendo in questa sede avere ingresso l'accertamento di un credito ed una condanna restitutoria. Nel caso della ricorrente [REDACTED] la signora presentava un profilo MIFID non contestato, con obiettivo "D" (ovvero "crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente e alla scarsa liquidabilità del prodotto finanziario - rischio elevato"), compatibile quindi, ai sensi di normativa, con la sottoscrizione di azioni e, pertanto, l'acquisto perfezionato dalla stessa il 20 dicembre 2011 per n. 100.000 azioni per un controvalore di euro 6.250.000 (importo ridottosi ad euro 6.218.356,00 in virtù del controvalore del POC riportato a Libro soci) non è stato ammesso. Con riferimento, poi, alla richiesta compensazione del credito risarcitorio con debiti connessi a finanziamenti asseritamente utilizzati per la sottoscrizione e/o l'acquisto di azioni, si precisa che si tratta di domanda ultronea rispetto all'accertamento del passivo; inoltre si tratta di domanda preclusa ex art. 83 n.3 bis TUB nonché da rigettarsi nel merito stante l'infondatezza delle precedenti domande proposte nel ricorso."

In diritto.

L'eccezione di tardività dell'opposizione non è fondata, perché il ricorso risulta proposto in via telematica tempestivamente il 9.4.2026.

Neppure è fondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'azione di nullità, che è stata invocata in principalità dagli opposenti, è imprescrittibile.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

I ricorrenti chiedono principalmente che venga dichiarata la nullità del contratto complesso (che comprende anche il finanziamento erogato a sostegno del medesimo) di acquisto di azioni finanziato da BPVI, ai sensi degli artt. 2358 c.c. e 1418, co. 1, c.c. (v. App. Venezia n. 1922 del 03.10.2023 e App. Venezia n. 58 del 10.01.2024), e che venga anche accertato e dichiarato che, travolto l'acquisto delle azioni, il finanziamento deve considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo ai ricorrenti e che i titoli apparentemente acquistati dai correntisti, sono rimasti nella titolarità della Banca.

Alla accertata nullità conseguirà l'ammissione al passivo del credito da restituzione della somma di € 6.250.000,00 (pari al valore delle azioni oggi azzerate), incrementata degli interessi dalla data dell'operazione (30.12.2011) alla data di apertura della LCA (25.6.2017) allo stesso tasso applicato dalla BPVI al finanziamento erogato.

La LCA aveva inizialmente così obiettato: *"...la suddetta domanda di insinuazione, tuttavia, contestava acquisti in azioni riferibili unicamente alla posizione azionaria a libro soci della sola signora [REDACTED] Le operazioni d'acquisto azioni riferibili al signor [REDACTED] invece, risultavano*

tutte oggetto di ulteriore e separata domanda di insinuazione pervenuta a firma del solo Sig. [REDACTED] - istruita ed analizzata quindi separatamente dai Commissari - avverso la quale il ricorrente ha infatti presentato diversa e separata opposizione".

Risulta invece (docc. da 3 a 8 attorei) che il signor [REDACTED] e la signora [REDACTED] hanno effettuato, in comune tra loro, l'operazione di acquisto di 100.000 azioni finanziata da BPVI, di cui si discute in questa causa, e la cui nullità costituisce il *thema decidendum* assorbente.

Benché nel libro soci di BPVI le 100.000 azioni risultino tutte intestate a nome della signora [REDACTED] in ogni caso l'acquisto è stato contabilizzato sul conto titoli cointestato (a [REDACTED] e [REDACTED] n. 10-002216266 (doc. 8), riprodotto per estratto a pag. 7 della memoria conclusiva.

La nullità (ex art. 1418 c.c.) dell'operazione, per la conclamata vendita di azioni proprie senza le condizioni di legge, in violazione dell'art. 2358 c.c., ha cagionato una perdita ad entrambi i contitolari della provvista utilizzata per lo stesso acquisto dei titoli, a prescindere dalla loro concreta successiva intestazione.

Pertanto, entrambi i correntisti cointestatari hanno diritto alle restituzioni conseguenti alla nullità dell'operazione e al risarcimento del danno integrato dalla corresponsione degli interessi al tasso convenzionale pattuito per il finanziamento.

Non è questa la sede per l'accertamento di un eventuale diritto alla compensazione, se non - a parti eventualmente

invertite - per neutralizzare la pretesa creditoria - ma solo per l'accertamento del diritto al concorso del preteso creditore.

Così la Corte di Appello di Venezia: *"...In conseguenza della nullità dei contratti collegati (l'Operazione Baciata) si deve ritenere la nullità dell'acquisto dei titoli e che il finanziamento deve considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza: 1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo ai clienti; 2. che le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dai correntisti, sono rimaste nella titolarità della banca. Solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità"* (cfr. Corte di Appello di Venezia n. 1922 del 03.10.2023 e Corte di Appello di Venezia n. 58 del 10.01.2024, in *Dejure*).

Né può darsi spazio all'accertamento di diverse pretese o diritti, come chiesto dagli opposenti, posto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo si discute soltanto dell'accertamento del diritto al concorso.

Ritenute assorbite le questioni non trattate.

Ritenuta la soccombenza della LCA opposta.

P. Q. M.

visti gli artt. 206 e 207 CCII;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie l'opposizione e per l'effetto **ammette** al passivo della LCA il credito degli opposenti da restituzione per la somma di € 6.250.000,00, oltre agli interessi dalla data dell'operazione nulla (30.12.2011) fino alla data di assoggettamento della BPVI

alla LCA (25.6.2017), allo stesso tasso applicato al finanziamento erogato;

condanna Banca Popolare di Vicenza spa in LCA, in persona dei Commissari Liquidatori, al pagamento delle spese della presente fase, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] liquidate in complessivi e forfetari € 17.203,00, oltre agli accessori di legge.

Vicenza, 17.9.2025.

Il Presidente est.